



Linee Guida Plus Ovest concernenti le modalità di attuazione della L.R. 18/2016 “Reddito di Inclusione sociale – Fondo Regionale per il reddito di inclusione sociale “Agiudu torrau” 2018.

ART. 1 – IL REIS

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, unipersonale o pluripersonale, residente nel proprio territorio, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito con la L.R. n. 18/2016 il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, del quale ne ha definito le modalità di attuazione con la Delib.G.R. n. 31/16 del 19.06.2018.

Il REIS, Reddito di Inclusione Sociale, consiste nell'erogazione di un contributo economico o di un suo equivalente, in favore di famiglie in difficoltà economica, condizionato allo svolgimento di un Progetto di inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato finalizzato al superamento della situazione di povertà.

ART. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS, così come risultante dallo stato di famiglia:

- i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna. Si prescinde da tale requisito in caso di nuclei familiari in cui siano presenti emigrati di ritorno (art. 3 c. 3 L.R. 18/2016);
- i nuclei familiari i cui componenti non beneficino di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800,00 euro mensili, elevati a euro 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- i nuclei familiari i cui componenti non percepiscano la NASpl o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- i nuclei familiari i cui componenti non possiedano autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- i nuclei familiari i cui componenti non possiedano imbarcazioni da diporto.

Il possesso di tali requisiti di accesso sarà autocertificato dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune effettuerà controlli a campione circa la veridicità delle autocertificazioni rese, applicando, in caso di dichiarazioni mendaci, le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR.

Non possono accedere al REIS:

- i nuclei familiari con valore ISEE superiore ai 9.000,00 euro.

ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

Sono previste tre differenti modalità di accesso al REIS:

- i nuclei familiari in possesso dei requisiti d'accesso al REI devono obbligatoriamente presentare domanda di accesso al REI. Inoltre, devono compilare l'allegato 2 alle presenti Linee Guida al fine di autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna. Si prescinde da tale requisito in caso di nuclei familiari in cui siano presenti emigrati di ritorno (art. 3 c. 3 L.R. 18/2016);
 - non fruizione, al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di fruizione dell'eventuale contributo economico REIS, per ogni singolo componente del nucleo familiare, di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800,00 euro mensili, elevati a 900,00 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.
- i nuclei familiari ammessi al REI, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di scadenza dell'Avviso comunale, non devono presentare domanda di accesso al REIS ma sono inseriti d'ufficio nelle graduatorie comunali REIS previa compilazione dell'allegato 2 delle presenti Linee Guida al fine di autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
 - residenza da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi nel territorio della Regione Sardegna. Si prescinde da tale requisito in caso di nuclei familiari in cui siano presenti emigrati di ritorno (art. 3 c. 3 L.R. 18/2016);
 - non fruizione, per ogni singolo componente del nucleo familiare di trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale superiori a 800,00 euro mensili, elevati a euro 900,00 mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.
- tutti gli altri nuclei familiari, compresi quelli la cui domanda REI sia in fase di istruttoria da parte di INPS, per accedere al beneficio REIS, dovranno presentare domanda mediante la compilazione dell'allegato 1 alle presenti Linee Guida.

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

I moduli (allegati 1 e 2 alle presenti Linee Guida) devono essere corredati dalla seguente documentazione, pena la non ammissibilità della domanda:

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti.

La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.

ART. 4 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda (allegato 1 o 2 alle presenti Linee Guida) deve pervenire presso il Comune di residenza a partire dal giorno mercoledì 18 luglio 2018 fino alle ore 13.00 del giorno lunedì 20 agosto 2018.

ART. 5 – PRIORITA' DI ACCESSO

Il REIS viene erogato secondo le seguenti priorità di accesso e fino ad esaurimento delle somme rese disponibili dalla Regione Autonoma della Sardegna in favore di ciascun Comune.

Priorità 1

Nuclei familiari ammessi al beneficio REI alla data di scadenza dell'Avviso comunale graduati in ordine di valore ISEE crescente.

Alle famiglie che rientrano nella priorità 1 è riconosciuto un contributo economico forfettario mensile secondo la seguente tabella:

Numero componenti	Integrazione mensile	Durata erogazione
1	60 euro	6 mesi
2	90 euro	6 mesi
3	120 euro	6 mesi
4 e più	150 euro	6 mesi

Tale contributo economico forfettario è riconosciuto a fronte di un unico progetto REI, in quanto l'intervento si configura quale *"specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6 [D.Lgs 147/2017] a valere su risorse del Comune o dell'Ambito Territoriale"* ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.Lgs 147/2017.

Il suddetto contributo economico, all'interno del Casellario dell'assistenza/SIUSS, verrà indicato con il codice A9.03.01 - Contributi economici e integrazioni del reddito familiare stabiliti nell'ambito dei Progetti personalizzati SIA/REI.

Priorità 2

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI e quelli la cui domanda sia in fase istruttoria da parte di INPS alla data di scadenza dell'Avviso comunale e con valore ISEE **fino a 3.000,00 euro**, secondo il seguente ordine di priorità e come risultante dallo stato di famiglia:

- **2.1** famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **2.2** famiglie composte da 6 persone e più, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **2.3** famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **2.4** coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **2.5** famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali, graduate in ordine di valore ISEE crescente.

Priorità 3

Nuclei familiari non ammessi al beneficio REI e quelli la cui domanda sia in fase istruttoria da parte di INPS alla data di scadenza dell'Avviso comunale e con valore ISEE **fino a 6.000,00 euro**, secondo il seguente ordine di priorità e come risultante dallo stato di famiglia:

- **3.1** famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **3.2** famiglie composte da 6 persone e più, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **3.3** famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **3.4** coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età, graduate in ordine di valore ISEE crescente;
- **3.5** famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali, graduate in ordine di valore ISEE crescente.

Priorità 4

Nuclei familiari con quattro o più figli a carico, così come risultante dallo stato di famiglia, con valore ISEE **compreso tra i 6.000,00 e i 9.000,00 euro**, graduati in ordine di valore ISEE crescente.

Priorità 5

Nuclei familiari, così come risultante dallo stato di famiglia, con valore ISEE **fino a 9.000,00 euro**, ISRE non superiore a 3.000,00 euro e un valore del patrimonio mobiliare pari a zero.

Alle famiglie che rientrano nelle priorità 2, 3, 4 e 5 è riconosciuto un importo mensile secondo la seguente tabella:

Numero componenti	Contributo mensile	Durata erogazione
1	200 euro	6 mesi
2	300 euro	6 mesi
3	400 euro	6 mesi
4 e più	500 euro	6 mesi

All'interno di ciascuna priorità, per l'assegnazione del beneficio economico, a parità di ISEE verrà considerato l'ordine cronologico di protocollazione della domanda.

Il suddetto contributo economico, all'interno del Casellario dell'assistenza/SIUSS, verrà indicato con il codice A1.04 - Contributi economici a integrazione del reddito familiare.

ART. 6 – PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

L'adesione ad un Progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del contributo economico ed è definito, a fronte dei reali bisogni delle famiglie, attraverso la loro presa in carico professionale. La durata del Progetto di inclusione attiva non è vincolata a quella dell'erogazione del contributo economico.

Il Progetto personalizzato di inclusione attiva prevede la partecipazione del nucleo familiare beneficiario ad un percorso finalizzato all'emancipazione delle persone, affinché, siano in seguito in grado di adoperarsi per

garantire a se stessi e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica. Il Progetto personalizzato di inclusione attiva verrà elaborato secondo le seguenti modalità:

- nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti il Progetto personalizzato di inclusione attiva sarà predisposto dal Servizio Sociale Comunale;
- qualora il Progetto personalizzato di inclusione attiva preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, l'inclusione lavorativa, oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare composta dall'Ufficio di Piano del PLUS, dai Servizi Sociali del Comune e dall'ASPAL.

In questa seconda ipotesi gli interventi saranno programmati dall'équipe con il coinvolgimento delle associazioni, delle imprese, delle istituzioni scolastiche nonché delle organizzazioni no profit presenti nel territorio di competenza;

- nel caso di Progetto personalizzato di inclusione attiva di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di servizio.

ART. 7– CASISTICHE SENZA VINCOLO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PERSONALIZZATO DI INCLUSIONE ATTIVA

Non sono vincolati alla partecipazione ad un Progetto personalizzato di inclusione attiva i seguenti nuclei familiari:

- nuclei familiari composti da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- nuclei familiari che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. 20/1997.

ART. 8 – REVOCA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

In caso di mancata accettazione da parte del nucleo familiare del Progetto personalizzato di inclusione attiva, senza giustificati motivi, si procederà con la revoca del contributo economico REIS.

Pena la sospensione dell'erogazione del contributo economico REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare, se non in presenza di gravi e comprovati motivi.

Inoltre, si procederà con la revoca del contributo economico nelle seguenti ipotesi:

- reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- uso distorto del contributo economico REIS;
- interruzione senza alcun giustificato motivo del Progetto personalizzato di inclusione attiva;
- mancata comunicazione al Servizio Sociale Comunale di qualunque cambiamento intervenuto nella situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida.

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Il contributo economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto personalizzato di inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

Il contributo economico non può essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

Il contributo economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto personalizzato

di inclusione attiva. In ogni caso, il contributo non può essere gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare. In caso di nucleo unipersonale, il contributo è gestito da un responsabile esterno al nucleo familiare individuato dal Comune. Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il contributo economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni e servizi di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Il beneficio economico REIS può essere rinnovato allo stesso nucleo familiare per massimo due volte e, comunque, entro la durata del Progetto personalizzato di inclusione attiva o sua rimodulazione, **salvo disponibilità delle somme erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna per il REIS in favore di ciascun Comune.**

E' consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS, per massimo due volte, da parte di un nucleo familiare che abbia già avuto accesso alla misura, ma soltanto dopo la conclusione del Progetto personalizzato di inclusione attiva e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato.

Il riconoscimento del beneficio REI nel corso del 2018, dopo l'approvazione della graduatoria, comporta il passaggio dal contributo REIS integrale a quello forfettario.

Il Comune effettua direttamente con propria procedura l'erogazione di tali risorse ai destinatari del REIS, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di ammissione al REIS.

ART. 10 - RICORSI

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti verranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).